

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

GRUPPO ISTRUTTORIO
"AREA NORD-OCCIDENTALE"
VERBALE della seduta del 29.06.2016

Il giorno 29 giugno duemilasedici, alle ore 11.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio "Area Nord Occidentale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota n.31429 del 20.06.2016 con il seguente ordine del giorno:

I. ESAME ESITO CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE DEL PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 2 e 3 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI;

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio "Area Nord Occidentale":

- Prof. Giuseppe Barbera
- Ing. Gianluigi Pirrera
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino

Risultano, infine, presenti alla riunione:

per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani

- Arch. Paola Misuraca - Soprintendente

per il Dipartimento Regionale Beni Culturali

- Dott. Michele Buffa - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica.

Svolge funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Gioeli, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Alle ore 11,00 si apre la discussione e viene data la parola al Soprintendente di Trapani affinché illustri le questioni legate all'argomento all'ordine del giorno. La redazione del Piano Paesaggistico - Ambiti 2 e 3 - ha interessato il territorio di diciotto comuni della provincia di Trapani. Nella seduta del 9 novembre 2011, di cui al relativo verbale, il competente Gruppo istruttorio dell'ORP aveva ritenuto il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani nella sua stesura finale coerente agli indirizzi e alle direttive di livello regionale emanate dal Dipartimento regionale BB.CC. sulla base dei contributi tecnico-scientifici resi dal medesimo O.R.P., e idoneo, quindi, ad essere sottoposto alle fasi di concertazione istituzionale previste dall'art.144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

La suddetta concertazione ha avuto inizio il 22 febbraio 2012 con un incontro preliminare con tutti i Comuni interessati e la Provincia regionale presso il Dipartimento BB.CC. durante il quale è stata consegnata alle Amministrazioni partecipanti copia, in formato digitale, della proposta del Piano. Successivamente e secondo il calendario di seguito esplicitato, il 22 marzo 2012, 3 aprile 2012, 10 maggio 2012, 30 maggio 2012, 11 giugno 2012, 14 giugno 2012, 26 giugno 2012, 3 luglio 2012, 6 luglio 2012, 11 luglio 2012, 19 luglio 2012, 1 agosto 2012, 24 settembre 2012, 26 ottobre 2012, 12 marzo 2014, sono stati svolti diversi incontri con i Comuni interessati presso la sede della Soprintendenza di Trapani, di cui ai relativi verbali, in cui si è avuto modo di approfondire con i soggetti interessati le singole questioni territoriali.

In linea generale, l'apporto collaborativo delle varie Amministrazioni si è concretizzata con la predisposizione di documenti (relazioni ed elaborazioni grafiche) per meglio supportare le osservazioni e i rilievi avanzati nei confronti del P.P.

A seguito del lavoro su descritto, prosegue il Soprintendente, è stato possibile redigere un documento conclusivo, trasmesso con nota del 26 maggio 2016, sulle "Valutazioni relative alla documentazione prodotta" con il quale vengono contro dedotte dalla medesima Soprintendenza tutte le questioni rappresentate dai soggetti interessati alla concertazione. Pertanto, il Gruppo istruttorio, conclude il rappresentante della Soprintendenza, si potrà avvalere delle suddette valutazioni per l'esame degli esiti della concertazione istituzionale effettuata sugli ambiti regionali in argomento.

Conclusa la presentazione del lavoro svolto dalla Soprintendenza, si passa alla lettura del documento conclusivo dalla medesima redatto, da cui si evincono le principali criticità evidenziate dai rilievi dei Comuni e che possono essere sinteticamente così riassunte:

- a) alcuni Comuni evidenziano che porzioni di territorio ricadenti nelle fasce dei mt. 300 dalla battigia e mt. 150 dai fiumi e torrenti, così come individuate dal Piano, erano zone "B" urbanizzate già alla data del 6 settembre 1985, secondo i previgenti P.d.F. o P.C., per cui non risulterebbe applicabile la tutela di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04.
Altresi, vengono segnalate situazioni inverse per cui risulterebbero soggette a tutela ai sensi del predetto articolo, porzioni di territorio non individuate dal Piano. Così come pure risultano porzioni di "canali di gronda" sottoposti a tutela e privi di interesse. (Comuni di Trapani, Marsala e Paceco);
- b) alcuni Comuni propongono l'ampliamento dei vincoli (art. 134 lett.c) in aree di rilievo paesaggistico e/o naturalistico (Contesto rurale della Riserva di Lago Preola e Gorghi Tondi di Mazara del Vallo, nuova proposta di perimetrazione SIC-ZPS Margi-Spanò di Petrosino, c.da Pergole di Partanna);
- c) eliminazione dei vincoli imposti con l'art. 134 lett.c), in quanto si individuano aree che comprendono previsioni da PRG a favore di impianti, infrastrutture, zone artigianali e industriali e zone omogenee "C" di completamento, già in parte realizzate;
- d) revisione delle aree boscate di cui all'art. 142, lett. g), indicate da gran parte dei Comuni come inesistenti;
- e) inserimento nel Piano di beni isolati, di siti archeologici o naturalistici e di nuclei storici non individuati dal medesimo P.P.;
- f) richiesta di modifiche ed integrazione nelle elaborazioni del P.P. delle perimetrazioni dei "centri e nuclei storici" in quanto difformi rispetto alle perimetrazioni effettuate nei P.R.G. (Comuni di Castelvetrano, Trapani e Marsala). Il Comune di Marsala richiede l'ampliamento del perimetro del centro storico secondo il P.C.;
- g) viene segnalata la mancata rappresentazione del Lago di Zafferana e difformità nei confini amministrativi comunali nella zona di Montagna Grande e Montagnola della Borraia del Comune di Trapani; l'errata ubicazione delle sorgenti termali di Ponte bagni-Alcamo;
- h) nei riguardi delle previste aree di recupero si richiede la riduzione delle delimitazioni proposte (Comuni di Castelvetrano, Marsala e Trapani);
- i) richiesta di revisione del livello di tutela 3 e del connesso regime normativo in alcune aree (Marsala);
- l) richiesta di modifica dell'apparato normativo con particolare riferimento alle varianti urbanistiche e alla realizzazione di serre nelle aree previste dal Piano con livello di tutela 2.

m) richiesta di modifica del Paesaggio degli agglomerati, centri e nuclei storici - contesto 5d di livello di tutela 1- da parte del Comune di Marsala che contesta che tali centri abitati ricadenti nelle contrade del versante nord siano stati perimetrati in modo approssimativo ed essendo inseriti in ampie aree sottoposte dal Piano a livello di tutela 2, risulta impossibile il potenziamento o la costruzione di nuovi servizi infrastrutturali quali strade, ed in genere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio di tali centri abitati.

Si passa quindi ad un approfondito esame delle questioni sopra riportate, dal ch  il Gruppo istruttorio ritiene di assumere le seguenti determinazioni:

a) dare seguito alle disposizioni di cui al 2° comma dell'art.142 del D.Lgs. 42/04, escludendo dalla tutela paesaggistica le Zone Omogenee A e B, che, ancorch  non sottoposte a vincolo per effetto di ulteriori provvedimenti, risultano ricomprese nelle fasce di tutela della costa e dei fiumi. In particolare le suddette modifiche, cos  come indicate dai relativi Comuni, riguardano le localit  Fulgatore, Xitta e San Giuliano nel Comune di Trapani e le fasce costiere urbanizzate a sud del centro abitato di Marsala. Rimane inteso che la suddetta norma rimane valida anche in quei casi in cui non   stato possibile effettuare alcuna modifica cartografica per mancanza di segnalazione da parte dei Comuni interessati. Analogamente si proceder  per le aree della localit  Napola-Mokarta in proximit  del Fiume Lenzi, ma al fine di mantenere l'unitariet  del paesaggio di cui al contesto occorre comunque tutelare tali aree sottoponendole a vincolo paesaggistico con le procedure definite dall'art.134 lett. c).

Dalle segnalazioni afferenti ai corsi d'acqua risulta improprio il vincolo paesaggistico imposto con l'art.142 lett. c) sul canale di gronda che affluisce al torrente Xitta e che pertanto dovr  essere rimosso.

b) con riguardo all'ampliamento della tutela di alcune aree o all'inclusione di nuovi vincoli paesaggistici, si ritengono congrue e motivate solo le seguenti modifiche al Piano:

- introdurre l'area di contrada Pergole su proposta del Comune di Partanna, caratterizzata da un paesaggio agrario collinare che degrada, intervallato da valloni, verso il bacino del fiume Belice, particolarmente interessante in quanto in tale area sono presenti in maniera diffusa siti di interesse archeologico di rilievo (c.da Stretto). L'area verr  individuata e perimetrata seguendo le indicazioni riportate in apposita cartografia redatta dalla Soprintendenza; la medesima area definir  uno specifico contesto paesaggistico sottoposto al regime normativo del livello di tutela 2;
- ampliare, su proposta del Comune di Petrosino, il vincolo sull'area umida di Margi Milo, gi  individuata dal Piano Paesaggistico con il contesto 5h di livello di tutela 3, seguendo la perimetrazione del SIC ITA010006 *Paludi di Capo Feto e Margi Sparo'*;
- ampliare, su proposta del Comune di Mazara del Vallo, la tutela su un'area circostante la Riserva Naturale di Lago Preola e Gorgi Tondi, che presenta spiccati caratteri di ruralit . Per la perimetrazione di quest'area ci si avvarr  dello studio effettuato dal medesimo Comune, ritenendo per  opportuno estendere a sud l'area di tutela, ove si riscontrano i medesimi caratteri paesaggistici, sino a lambire i limiti della fascia costiera di 300 m. L'intera nuova area assumer  il regime normativo del livello di tutela 2;
- ampliare, su proposta del Comune di Marsala, il vincolo posto con le procedure di cui all'art.134, lett.c sul centro storico, facendo coincidere il suo perimetro con quello individuato dal vigente strumento urbanistico (Piano Comprensoriale);
- integrare il vincolo art.134, lett.c imposto sul centro abitato di Fulgatore, includendo le aree ZOI A2 cos  come individuate dal vigente PRG del Comune di Trapani. Analogamente occorre tener conto del medesimo strumento urbanistico al fine di individuare l'abitato di Ummari e di Borgo Bassi rientranti nel contesto paesaggistico 16a;

e) con riferimento alla eliminazione o ripermimetrazione di aree tutelate introdotte con il Piano secondo le procedure previste dall'art.134 lett. c), si ritengono congrue e motivate solo le seguenti modifiche al Piano:

- ripermimetrare, come da proposta del Comune di Alcamo, l'area posta a Nord-Ovest di Monte Bonifato assoggettata a tutela per la salvaguardia dei versanti più acclivi, con pendenze superiori anche del 30%, in corrispondenza della via Kennedy, escludendo dal vincolo solo le aree già edificate;
- si ritiene di poter accogliere la proposta prodotta dal Comune di Partanna di escludere dal vincolo paesaggistico l'area di C.da Magaggiari a Nord della S.P. Partanna-Castelvetrano e a Sud-Ovest della centrale elettrica Terna spa, in considerazione che le infrastrutture ivi realizzate hanno modificato ed alterato i caratteri preesistenti del sito;
- il Comune di Salemi chiede di estrapolare dal vincolo paesaggistico il territorio delle C.de Bagnitelli, Gorgazzo, San Ciro ed altre come evidenziate in un allegato cartografico e considerate dal Piano Comprensoriale, n.l zone di espansione "B" e "C". Non si ritiene condivisibile la proposta riconoscendosi ancora valori paesaggistici da tutelare nelle aree in questione, ad eccezione di una piccola area a margine dell'abitato, già ampiamente edificata, la quale potrà essere esclusa dal vincolo secondo la delimitazione individuata dalla Soprintendenza;
- la proposta del Comune di Mazara del Vallo volta alla modifica del perimetro di vincolo di cui al contesto 9c con livello di tutela 2 posto ad est dell'abitato per arretrarlo rispetto alla S.S. 115 al fine di consentire l'espansione di aree industriali/artigianali può essere accolta non tanto eliminando il vincolo ma ponendo a livello di tutela 1 una fascia di circa 200 metri lungo l'arteria stradale in corrispondenza delle aree già interessate da forti processi antropici. Al contrario non può trovare accoglimento la proposta di modifica inerente al vincolo lato ovest (contesto 7f), considerato, altresì, che la stessa non è supportata da adeguate motivazioni.
- delle proposte avanzate dal Comune di Trapani, si ritiene di poter accogliere parzialmente le seguenti:
 - nelle aree delle saline Reda e Brignone, con riguardo alle opere di previsione del PRG (viabilità di accesso al porto, ramo ferroviario, ciclo-stazione) si confermano i vincoli paesaggistici nella considerazione che le aree interessate sono sottoposte a specifica tutela per effetto dell'art. 136 D.Lgs. 42/04 e a salvaguardia ambientale e paesaggistica per la presenza del SIC ITA010007 *Saline di Trapani* (art.134, lett.c), registrandosi pertanto nell'area la compresenza di componenti e valori del paesaggio diversificati ed elevati. Tale compresenza viene meno solo nelle aree nord della salina Reda prospicienti la via ZIR, individuate solo come SIC-ZPS, già in parte totalmente interrate al pari della piccola area nella parte nord della salina Ronciglio (su cui insistono attività produttive per la lavorazione e commercializzazione del sale) e di quella nella parte nord della salina Brignone (ex Consorzio ASI). Per queste ultime aree, secondo una delimitazione che viene demandata alla Soprintendenza, si propone il livello di tutela 1 mentre rimangono di livello 3 le restanti aree in cui sono ancora riscontrabili caratteristiche di naturalità e valori ambientali;
 - il sito di C.da Firriato, ove insiste il Depuratore Comunale, ricade nel "cono ottico da Paceco", in contesto paesaggistico 2e con livello di tutela 2, ove non è consentito "realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area", pertanto eventuali ampliamenti del Depuratore esistente dovranno tener conto di opportuni accorgimenti progettuali al fine di mitigare quanto più possibile l'impatto sul paesaggio. Analogamente, tali medesimi accorgimenti dovranno adoperarsi per eventuali ampliamenti del Dissalatore ed opere di competenza ASI. In considerazione della dislocazione di questi due impianti speciali (depuratore e dissalatore) si ritiene maggiormente congrua la previsione del livello 1 per l'area appositamente individuata dalla Soprintendenza;

- l'area per attrezzature individuata dal PRG a Piana dei Sorci, intercetta il "Paesaggio dell'invaso Paceco e della fascia perilacustre" ed un'area boscata, con livello di tutela 3. Al fine di consentire la realizzazione dell'opera pubblica in questione, si propone di modificare il livello di tutela (da 3 a 2) per una piccola parte dell'area perilacustre posta al di là della viabilità Trapani-Salemi, come perimetrato dalla Soprintendenza;
 - in località Napola-Mokarta portare ad un più congruo livello di tutela 1 le zone omogenee A e B, così come individuate dal vigente PRG, già comprese nel contesto 1e con livello di tutela 2;
 - la proposta del Comune di Petrosino di escludere dal contesto 7f con livello di tutela 2 una fascia di ampiezza mt. 400 a cavallo della S.S.115 e lungo la via Regione Siciliana, in quanto interessata da numerose attività produttive e già dotata di adeguate infrastrutture per l'insediamento di attività industriali/artigianali, si ritiene di accoglierla parzialmente sottoponendo ad un più congruo livello di tutela 1 solo le aree già antropizzate secondo una perimetrazione che si rinvia alla Soprintendenza;
 - non si ritiene sufficientemente motivata la proposta del Comune di Paceco di sottoporre al livello di tutela 2 le aree della pre riserva *Saline di Trapani e Paceco* che, pertanto, mantengono il livello di tutela 3 relativo al contesto 2f. Occorre, invece, escludere dal suddetto contesto le aree non facenti parte della Riserva naturale, ancorché comprese nel SIC ITA010007, e annetterle al contiguo contesto 7e con livello di tutela 2;
 - delle segnalazioni inerenti ad aree destinate da Piani territoriali e urbanistici ad attività industriale, si ritiene di accogliere parzialmente le proposte relative all'agglomerato industriale di Marsala di C.da Paolini-Matarocco e a quello di Salemi di C.da Bovarella. In entrambi i casi le aree acquisiranno un più congruo livello di tutela 1 secondo le perimetrazioni dei rispettivi strumenti attuativi;
- d) molti Comuni lamentano l'apposizione del vincolo di area boscata di cui all'art.142, lett. g), in quanto nella gran parte dei casi viene evidenziata la scarsa consistenza della vegetazione o la totale assenza delle caratteristiche vegetazionali ed estensive di "bosco" e chiedono pertanto la rimozione del vincolo sulle aree interessate. Il Gruppo istruttorio, nella considerazione che la questione posta dai Comuni riveste una problematica di carattere generale, ritiene di dovere tracciare una linea univoca di valutazione. Trattandosi di aree individuate dall'Inventario Forestale, le stesse non possono essere rimosse a meno di una verifica effettuata dall'organo competente che ne escluda la sussistenza dei caratteri di cui al decreto 227/01. In linea generale in queste aree il livello di tutela dovrà tener conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale e con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali). L'apprezzamento valutativo caso per caso viene, quindi, demandato alla Soprintendenza;
- e) per ciò che attiene alle segnalazioni per l'inserimento nel Piano di beni isolati (Comuni di Trapani, Petrosino, Poggioreale, Partanna e Erice), di siti archeologici o naturalistici (Fornaci c.da Foggia; Geosito c.da Cappuccini; Sughereta c.da Amginibè, del comune di Alcamo) e di nuclei storici (San Cusumano, Trentapiedi e Raganzili di Erice), si rinvia alle valutazioni della Soprintendenza;
- f) riguardo alla perimetrazione di centri e nuclei storici, il Gruppo istruttorio condivide quanto rappresentato dalla Soprintendenza; infatti, l'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano dispone che *"Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zona "A" del P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943circa). ..."*. In tal senso ha operato il Piano individuando dei perimetri secondo i criteri richiamati all'art. 16 citato. Pertanto,

I Comuni dovranno conformare i propri strumenti urbanistici con quanto previsto nel Piano; in quella fase potranno essere effettuate le necessarie verifiche alla relativa scala di approfondimento e apportate, con l'approvazione della Soprintendenza, tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

g) occorre effettuare una generale verifica cartografica del Piano al fine di correggere eventuali errori e omissioni così come segnalate dai Comuni. Si dovrà, altresì, laddove possibile, utilizzare una cartografia di base più aggiornata;

h) si ritengono congrue e sufficientemente motivate le individuazioni delle porzioni di territorio, in particolare inerenti alla fascia costiera, sottoposte dal Piano al regime normativo del *Recupero*. Occorre, semmai, che la Soprintendenza provveda per ogni singola area a meglio articolare eventuali prescrizioni, limitazioni ed indirizzi che consentano alla successiva progettazione urbanistica la riqualificazione delle aree degradate, soggette a forti processi di urbanizzazione abusiva, prossime alla costa o ad elementi di pregio storico-culturale - quale il parco archeologico di Selinunte - l'eliminazione di detrattori, il recupero del rapporto mare-costa e la conservazione dei valori paesaggistici ancora presenti;

i) il Comune di Marsala rileva che "le limitazioni imposte dal Piano con il livello di tutela 3 nelle aree contrassegnate con 2h) 4d) e 4e) non consentirebbero di dare attuazione alle attività di indirizzo turistico contemplate dal Piano di Utilizzo dei Beni Demaniali di cui alla l.r. 15/2005"; inoltre *"l'inedificabilità assoluta penalizzerebbe la realizzazione di piccoli magazzini connessi alla conduzione dei fondi in un'area fondamentalmente agricola"*.

Ferme restando le previsioni del Piano in tutta l'area dello Stagnone, si ritiene condivisibile per i fabbricati esistenti l'utilizzo degli stessi ai fini turistico-commerciali senza aumento di volumetrie e nuove edificazioni. Altresì si ritiene che, nell'area coincidente con la Riserva Naturale, il regime normativo possa essere confermato al vigente regolamento della medesima Riserva, consentendo, nella zona B della stessa: la realizzazione di strutture precarie, di limitata estensione e compatibili con i valori paesaggistici e ambientali dei luoghi, a carattere stagionale, per le attività di fruizione e gestione della Riserva; opere di miglioramento fondiario per la conduzione dei fondi agricoli anche tramite la realizzazione di magazzini e opere di cubatura contenuta con i caratteri propri dell'architettura rurale.

Nelle aree di cui al contesto paesaggistico 4d non risulta accoglibile la proposta effettuata dal Comune in quanto i divieti contenuti nell'art.24 delle Norme di attuazione appaiono coerenti con gli alti valori paesaggistici del Paesaggio Locale *"Stagnone di Marsala"*;

l) al riguardo si rappresenta che il paesaggio agrario interessato (Comuni di Salemi, Petrosino e Marsala), quale elemento fortemente connotante della identità locale, conserva alti valori paesaggistico-ambientali che, con il presente Piano, si intendono preservare da ulteriori compromissioni, con l'introduzione di impianti di energia alternativa (Comune di Salemi) o mediante varianti urbanistiche comportanti notevoli volumetrie (Comune di Marsala). Si conferma, pertanto, l'esclusione della possibilità di varianti urbanistiche nelle aree con livello di tutela 2. Al contempo si conferma su tali aree, laddove specificatamente indicato dalle norme per "Paesaggi Locali" il divieto di realizzazione di serre che necessitino di titolo abilitativo, ad esclusione, quindi, delle serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di attività agricola.

Occorre, invece, provvedere all'aggiornamento dell'apparato normativo al fine di renderlo coerente con le modifiche ed integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani Paesaggistici deliberate dall'O.R.P.;

m) in assenza di uno studio territoriale maggiormente approfondito effettuato anche dall'Ente Locale, i perimetri degli agglomerati e dei centri abitati individuati dal Piano rimangono validi ai fini della tutela paesaggistica. Tuttavia, nella considerazione che in un eventuale salto di scala, soprattutto in sede di adeguamento dei piani urbanistici, possano riscontrarsi alcune incoerenze,

si ritiene opportuno inserire nel Paesaggio Locale 5 delle NdA la seguente prescrizione: *"In deroga da quanto stabilito dalla normativa generale di cui all'art.20, in sede di adeguamento dei piani urbanistici in attuazione dell'art.6 delle presenti norme, per giustificate ragioni volte ad escludere dal livello di tutela 2) aree aventi già caratteri riferibili ad agglomerati urbani, ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree sottoposte a tutela, potranno introdursi limitate variazioni dei perimetri di tali aree così come già individuati nel presente Piano."*

Il Gruppo istruttorio, a seguito di un'attenta analisi, ritiene infine di effettuare alcune modifiche al Piano riguardanti aree che, ancorché non segnalate dai Comuni, meriterebbero una più adeguata tutela paesaggistica. Tali modifiche riguardano:

- il territorio di Alcamo, dove il Piano pone le fasce di tutela fluviale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 del Vallone Monaco, Vallone Di Nuccio, Vallone Malinello, Fiume Grande. Il regime di tutela di tali corsi d'acqua è previsto, per la parte in cui essi ricadono a Nord dell'autostrada, di livello di tutela 2. In realtà tutta la sequenza delle incisioni esistenti che dalla costa raggiungono l'autostrada caratterizza fortemente quel paesaggio, particolarmente visibile dall'autostrada, oltre ad essere di alto valore morfologico e vegetazionale. Pertanto, ancorché non esplicitamente richiesto dal Comune di Alcamo, si propone di prevedere per i suddetti Valloni, lungo la fascia di tutela fissata in metri 150 dalle sponde, un più congruo livello di tutela 3;
- sempre nel territorio di Alcamo, l'attuale regime normativo (livello di tutela 2) che comprende la Rocca e il Castello di Calatubo non appare idoneo a tutelare tali emergenze sorrette, invece, in fase di analisi da alti valori morfologici, culturali e percettivi. Occorre pertanto elevare al livello di tutela 3 il territorio in cui ricadono le suddette emergenze e comprendente l'area di interesse archeologico denominata "Calatubo";
- le emergenze denominate Rovine di Gibellina (Cretto di Burri), Salaparuta e Poggioreale sono individuate dal Piano quali elementi di elevato valore di cui conservare la testimonianza e migliorare la fruizione. Tali emergenze sono già inserite in un ampio contesto di livello di tutela 2 denominato *Paesaggio della corona del Belice e dei rilievi e dei sistemi seminaturali* che in buona parte tutela i territori circostanti per la conservazione dei valori paesistici, il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico ma che andrebbe esteso verso sud, tra territori di Salaparuta e Poggioreale, avendo come confini le aste fluviali dei Valloni della Sinapa e della Nunziata nonché le arterie stradali che includono la C.da Salavecchia. Con tale ampliamento, che mantiene caratteri di omogeneità e coerenza, viene così sufficientemente garantita l'area a protezione delle Rovine di Gibellina, Salaparuta e Poggioreale;
- con riferimento alle segnalazioni del comune di Calatafimi e della IUCN SSC Freshwater Plant Specialist Group, entrambe pervenute dopo la fase di concertazione, si ritengono valide le motivazioni per sottoporre a tutela i "Pantani dell'Anguillara" secondo una perimetrazione che si dà mandato alla Soprintendenza di individuare. Il regime normativo di tale area dovrà corrispondere al livello di tutela 2.

A conclusione del lavoro svolto, il Gruppo istruttorio:

preso atto che:

- nella seduta del 9 novembre 2011, di cui al relativo verbale, il competente Gruppo istruttorio dell'ORP aveva ritenuto il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani nella sua stesura finale coerente agli indirizzi e alle direttive di livello regionale emanate dal Dipartimento regionale BB.CC. sulla base dei contributi tecnico-scientifici resi dal medesimo O.R.P., e idoneo, quindi, ad essere sottoposto alle fasi di concertazione istituzionale previste dall'art.144 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

- dagli atti della successiva concertazione, con particolare riferimento alla relazione conclusiva redatta dalla competente Soprintendenza e ai verbali della concertazione, tutti allegati alla nota prot. 3598 del 26 maggio 2016, la fase di concertazione risulta congruamente effettuata e conclusa;

ritenuto:

- di concordare con le motivazioni espresse nei suddetti atti di concertazione, unitamente ai chiarimenti resi dalla Soprintendenza, nel respingere talune osservazioni e proposte ritenute, in linea generale, non congrue sia con i principi generali della salvaguardia paesaggistica sia con i processi normativi, metodologici e strategici propri del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 di Trapani;
- di accogliere, invece, le istanze di alcuni Comuni con i limiti e le condizioni posti ai precedenti punti a), b), c), d), e), g), h), l), m);
- di introdurre le modifiche individuate dal Gruppo istruttorio e sopra descritte, riguardanti i territori comunali di Alcamo, Caltafimi, Poggioreale e Salaparuta;
- di dovere, pertanto, effettuare, da parte della Soprintendenza, le necessarie modifiche e integrazioni al Piano in tutti i documenti che ne fanno parte integrante;
- di dover provvedere all'aggiornamento dell'apparato normativo al fine di renderlo coerente con le modifiche ed integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani Paesaggistici deliberate dall'O.R.P.;

sottopone al voto della Speciale Commissione – Osservatorio per la Qualità del Paesaggio l'esito favorevole ai fini dell'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani così come modificato e integrato con il presente verbale.

Alle ore 14,30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto,

I COMPONENTI DELL' O.R.P.

Prof. Giuseppe Barbera

Prof. Ing. Giuseppe Trombino

Ing. Gianluigi Pirrera

Il Segretario